



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
Città metropolitana di Milano

**PIANO GENERALE DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI**
Legge 27 dicembre 2019, n.160

**REGOLAMENTO DEL PIANO GENERALE
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Quadro Normativo di riferimento.....	4
Art. 2 – Oggetto ed ambito di applicazione del Regolamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari	4
Art. 3 – Criteri e definizioni generali.....	4
CAPO II – PUBBLICITA' ESTERNA PRIVATA	5
Art. 4 – Tipologia degli impianti.....	5
CARTELLI.....	5
PREINSEGNE	5
STRISCIONI.....	5
GONFALONI, STENDARDI E BANDIERE.....	5
SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO SU SUPERFICIE STRADALE.....	6
IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO (pensiline, transenne, fioriere, palina fermata bus, panchine, orologi, ecc.)	6
PUBBLICITA' ESEGUITA CON MEZZI SONORI.....	6
BACHECHE.....	6
PUBBLICITA' SUI VEICOLI.....	7
PUBBLICITA' NELLE AREE DI SERVIZIO.....	7
PUBBLICITA' NELLE AREE DI PARCHEGGIO	7
PUBBLICITA' NELL'AIUOLA CENTRALE DELLE ROTATORIE.....	8
TELI PITTORICI SU PONTEGGI	8
ALTRE, VARIE E DIVERSE	8
Art. 5 – Identificazione, caratteristiche, norme tecniche.....	8
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ED ESTETICHE	9
Art. 6 – Ubicazione (Zone Urbanistiche e Vincoli)	9
Art. 7 – Zonizzazione e Vincoli.....	9
A. – Zone Centro Urbano.....	9
B. – Vincolo Metanopoli.....	10
C. – Vincolo PASM	10
Art. 8 – Autorizzazioni.....	10
Art. 9 – Concessioni	11
Art. 10 – Progetti particolareggiati.....	12
Art. 11 – Impianti posati lungo o in vista delle strade su suolo o beni pubblici	12
Art. 12 – Impianti posti lungo o in vista delle strade su suolo o beni privati	12
Art. 13 – Impianti posati né lungo, né in vista delle strade, su suolo o beni pubblici o privati	12

Art. 14 – Limitazioni e divieti	13
Art. 15 – Pubblicità abusiva e/o difforme da leggi, regolamenti, autorizzazioni e concessioni	13
Art. 16 – Norme Transitorie	13
CAPO III – PUBBLICHE AFFISSIONI.....	13
Art. 17 – Tipologie degli impianti	13
Art. 18 – Identificazione, caratteristiche, norme tecniche	14
Art. 19 – Quantità e ripartizione stimata.....	14
Art. 20 – Ubicazione.....	14
Art. 21 – Impianti per le affissioni dirette commerciali.....	14
Art. 22 – Servizio delle pubbliche affissioni: norme di rinvio	14
Art. 23 – Affissione abusiva di manifesti: sanzioni amministrative	15
Art. 24 – Norme transitorie	15
CAPO IV – INSEGNE D’ESERCIZIO	15
Art. 25 – Campo di applicazione.....	15
Art. 26 – Finalità ed obiettivi	15
Art. 27 – Suddivisione del territorio.....	16
Art. 28 – Norme generali.....	16
TARGHE	17
Art. 29 – Disciplina dell’installazione delle insegne	17
Art. 30 – Autorizzazioni – Concessioni, obblighi, vigilanza e sanzioni.....	19
Art. 31 – Norme transitorie.....	20
Art. 32 – Prescrizioni relative agli impianti esistenti.....	20
Art. 33 – Entrata in vigore	20

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Quadro Normativo di riferimento

1. Le norme contenute nel presente Piano integrano le norme contenute nel vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale per le esposizioni pubblicitarie e per le occupazioni, nel vigente regolamento di Polizia Municipale, nel Regolamento del verde, nel vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché integrano e sostituiscono, ove incompatibili, le norme del vigente Regolamento edilizio.

Norme di rinvio:

- D.lgs. 30/04/92 n.285 (Codice della Strada);
- DPR 16/12/92 n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- D.lgs. 10/09/93 n.360 (Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada);
- DPR 16/09/96 n.610;
- DPR 17/05/96 n.270;
- LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160;
- Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni;
- Regolamento Edilizio.
- Regolamento del verde.

Art. 2 – Oggetto ed ambito di applicazione del Regolamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

1. Il presente Regolamento individua, nel rispetto delle tipologie e delle prescrizioni stabilite per ciascun tipo di mezzo pubblicitario nelle norme ex art.1 del presente Capo:
 - Al Capo II, la normativa relativa agli impianti destinati a supportare la pubblicità esterna privata;
 - Al Capo III, la normativa relativa agli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni;
 - Al Capo IV, la normativa relativa alle insegne d'esercizio.
2. Agli effetti del presente Regolamento, si intendono impianti pubblicitari quelli definiti ai commi 4, 5, 7 ed 8 ed insegne d'esercizio quelle definite al comma 1 dell'art.47 del D.P.R. 16/12/92 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e s.m.i...
3. Il Presente Regolamento disciplina il posizionamento e la tipologia degli impianti pubblicitari, di quelli destinati alle pubbliche affissioni e delle insegne di esercizio all'interno del centro abitato (delimitato ai sensi dell'art.3 del Nuovo Codice della Strada) del Comune di San Donato Milanese tenuto conto delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica nonché delle esigenze della circolazione, del traffico e dei principi contenuti nei vigenti strumenti urbanistici.

Art. 3 – Criteri e definizioni generali

1. Il presente Regolamento è articolato in quattro Capi, dedicati rispettivamente alle Disposizioni generali, alla Pubblicità esterna privata, alle Pubbliche Affissioni ed alle Insegne d'esercizio ed è composto dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione e dalla Tavola Planimetrica relativa alla delimitazione degli ambiti distinta come **allegato A**.

In ossequio a quanto definito all'art.2 – Capo I, fondamento del Piano è la suddivisione del centro abitato tra aree di maggiore o minore tutela per particolari esigenze di natura ambientale, paesaggistica e architettonica e la razionalizzazione e ridistribuzione delle varie tipologie di impianti tra le diverse località del territorio comunale, distinguendo tra centro urbano, vincolo PASM e vincolo Metanopoli.

Il piano provvede altresì a regolare una collocazione della impiantistica istituzionale direttamente rapportata alla popolazione residente, in modo da soddisfare le esigenze di informazione.

Al Capo II, con riferimento agli impianti destinati alla pubblicità esterna privata, individua i seguenti parametri:

- ubicazione;
- tipologia;
- formato degli spazi espositivi.

Al Capo III, con riferimento agli impianti destinati alle pubbliche affissioni individua i seguenti parametri:

- la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione;
- l'ubicazione;
- la tipologia;
- la dimensione;
- la destinazione dell'impianto.

Al Capo IV regola le insegne d'esercizio ed individua parametri quali le tipologie e la relativa ammissibilità.

CAPO II – PUBBLICITA' ESTERNA PRIVATA

Art. 4 – Tipologia degli impianti

1. In calce al presente Piano vengono illustrate le diverse tipologie di impianto pubblicitari presi a riferimento.

CARTELLI

Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali pittorici, adesivi, rotatori, digitali, ecc...

Può essere luminoso per luce indiretta.

COLLOCAZIONE SU:

- **STECCATI, PALIZZATE E/O STRUTTURE USO CANTIERE**
Dovrà sempre essere richiesto il permesso all'installazione temporanea di cartelli su steccati, palizzate, recinzioni e/o simili.
Per quanto riguarda i ponteggi, è possibile autorizzare cartelli o pannelli pubblicitari nella misura in cui gli stessi non supportino, nel loro complesso, il 50% della superficie disponibile del ponteggio stesso.
- **IN ADERENZA AI FABBRICATI**
I cartelli installati in aderenza ai fabbricati ed unicamente su pareti cieche devono essere posti ad una altezza non inferiore al primo solaio.
La superficie massima utilizzabile è stabilita nel 80% dell'intera facciata.

All'interno di esercizi aperti al pubblico (negozi, supermercati, ristoranti, ecc.) è consentito effettuare forme di pubblicità con cartelli fissi luminosi e non, rotanti ecc., anche per conto di terzi, a condizione che il singolo impianto non superi 1,5 mq di superficie espositiva e non sia visibile all'esterno.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse all'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro della Concessione o Permesso all'installazione.

PREINSEGNE

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Le dimensioni delle preinsegne sono quelle stabilite dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada e sono contenute entro i limiti inferiori di 1x0,20 m e superiori di 1,50x0x30 m.

Ogni singolo impianto potrà contenere fino a 6 preinsegne di uguali dimensioni.

Per ogni singola attività potrà essere autorizzato un numero massimo di tre preinsegne su tutto il territorio comunale. Dovranno essere collocati a non meno di 30 m dalle intersezioni nonché dalla segnaletica stradale verticale.

Gli impianti saranno collocati ad un'altezza minima dal suolo di 2,20 m e ad una massima di 4 m.

STRISCIONI

Si definisce "striscione" l'elemento bidimensionale realizzato in modo da resistere alla forza del vento in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, sostenuto unicamente da cavi, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stesa. Il bordo inferiore degli striscioni, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,50 m rispetto al piano della carreggiata.

Il numero massimo consentito è fissato in n.3 impianti per ogni strada. Tutti gli striscioni sono collocati in opera, in via temporanea.

L'installazione è ammessa in sequenza rettilinea a distanza non inferiore a 12,50 m da altri mezzi pubblicitari nonché dalle intersezioni; per le altre disposizioni si rinvia all'art.51 del regolamento di attuazione ed esecuzione del C.d.S.

GONFALONI, STENDARDI E BANDIERE

Tali impianti pubblicitari, che risultano prevalentemente a carattere temporaneo, possono essere autorizzati sono nell'area di pertinenza ovvero nell'area antistante l'attività promossa, devono essere realizzati in robusto materiale tessile o analogo, opportunamente ancorati ai sostegni di supporto. Questi da unificarsi mediante sistemi studiati appositamente per le singole situazioni (per i pali, le facciate, i balconi, i pilastri dei portici, ecc.) devono essere realizzati con cura, escludendo lacci e corde informali, nonché non possono essere utilizzate le alberature come supporto per detti ancoraggi. L'uso di supporti appositi deve essere verificato, per tipo, forma e localizzazione dal Servizio Politiche Urbanistiche, ammettendo anche l'utilizzo di portalampada, pali, ecc. di proprietà pubblica o privata, previa acquisizione del parere favorevole dell'ente proprietario competente.

Eccezionalmente possono essere accettate soluzioni per collocazioni di stendardi, gonfaloncini e similari (addobbi, festoni o luminarie) trasversali alle vie, in occasione di particolari momenti o manifestazioni, purché esista un progetto unitario atto a consentire una valutazione complessiva dell'intervento; in tal caso, in analogia con gli striscioni, l'altezza

da terra sarà di 5,50 m e la collocazione, perpendicolare al senso di marcia dei veicoli, simmetrica rispetto alla mezzzeria della via.

Nelle altre zone del territorio, bandiere, stendardi e gonfaloncini sono ammissibili purché collocati in posizioni e con altezza e/o sporgenza tali da non creare ostacoli alla visibilità.

SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO SU SUPERFICIE STRADALE

Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Non è consentita l'effettuazione della segnaletica orizzontale reclamistica mediante l'uso di vernici o di altri materiali diversi che non consentano l'immediata rimozione da parte del richiedente al termine fissato dall'autorizzazione.

Nell'apposizione delle pellicole adesive deve essere evitato qualsiasi danno a pavimentazioni in materiali di particolare pregio e che per le loro caratteristiche possono essere deturpate dal loro collocamento.

L'effettuazione di questa pubblicità non deve in alcun caso generare confusione con la regolamentare segnaletica orizzontale.

Essi sono ammessi unicamente:

- all'interno di aree private ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali;
- lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO (pensiline, transenne, fioriere, palina fermata bus, panchine, orologi, ecc.)

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne para pedonali, cestini, panchine, orologi, fioriere o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

E' consentita l'installazione di transenne para pedonali recanti spazi pubblicitari; lo spazio pubblicitario abbinato alle transenne installate nel centro urbano non può superare, per ogni elemento, la superficie di 1 mq; l'installazione potrà avvenire solo in presenza di marciapiede con larghezza minima transitabile di 100 cm partendo da una distanza minima di 3 m dalle intersezioni in deroga alle distanze previste dall'art.51 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del C.d.S.; devono essere garantiti in ogni caso i triangoli di visibilità nelle intersezioni.

Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da pensiline di fermata autobus, la misura massima consentita è di 1,5 mq per il lato opposto al senso di provenienza del mezzo, mentre per i pannelli interni è pari alla superficie predisposta a tale scopo.

Per le paline di fermata Bus, esclusivamente per il lato opposto al senso di provenienza dei mezzi, la misura massima consentita è di 1,40 mq.

Nei centri urbani, la diffusione di messaggi pubblicitari privati e pubblici, che utilizzano impianti pubblicitari di servizio, è subordinata al rispetto dello specifico regolamento comunale relativo all'arredo urbano, che determina dimensioni, tipologie e colori, tenuto conto del circostante contesto storico, architettonico.

Le distanze dagli stessi o da altri mezzi pubblicitari, sono fissati nel rispetto delle disposizioni dell'art.23, comma 1, del Codice della Strada.

PUBBLICITÀ ESEGUITA CON MEZZI SONORI

È consentita, previa autorizzazione comunale, la diffusione sonora di pubblicità commerciale e di messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, politiche e di rilevante interesse pubblico, nonché per quelli promossi o patrocinati dal Comune, da effettuare esclusivamente:

- dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 escluso i giorni festivi;
- per la durata massima non superiore a due giorni anche non consecutivi;
- con veicolo esclusivamente in movimento.

In particolare, le modalità e gli orari potranno essere modificati da apposite disposizioni Comunali.

La pubblicità fonica è vietata in prossimità di case di cura e di riposo e in prossimità di scuole pubbliche e di edifici destinati al culto durante le ore di lezione o di cerimonie.

In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle normative vigenti in materia.

BACHECHE

La pubblicità commerciale effettuata con l'impiego di bacheche apposte sulle pareti degli stabili e/o pilastri, non è autorizzabile.

Per quanto attiene alle bacheche riservate alle Associazioni, Enti, ecc., non aventi fine di lucro, e prevista l'autorizzazione nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento del verde e Arredo Urbano.

PUBBLICITÀ SUI VEICOLI

a) PUBBLICITÀ NON LUMINOSA

L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate.

La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:

- Che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- Che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
- Che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed altre targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
- Che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- Che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi, nonché, sui veicoli per uso speciale omologati e per tale uso rientranti nella classificazione di cui all'art.203 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada alle seguenti condizioni:

- Che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
- Che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75x35 cm;
- Che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- Che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
- Che la superficie della parte rinfrangente non occupi più di terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq;
- Che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore a 1/6 della superficie;
- Che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
- Che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

In tutti i casi le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

a) PUBBLICITÀ LUMINOSA

All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

Tutte le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate.

Nel territorio comunale è vietata la sosta di veicoli e/o rimorchi adibiti a fini pubblicitari se non specificatamente autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata, inderogabilmente, soltanto in occasione di manifestazioni, spettacoli, competizioni ed eventi di analoga natura ed unicamente per la durata degli stessi. La sosta dei veicoli è autorizzata unicamente nell'area dove si svolge l'evento ed in prossimità della stessa, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione. In tal caso è dovuto il canone Unico Patrimoniale, Legge 160/2019.

Ove i veicoli adibiti a fini pubblicitari sostino nel territorio comunale senza la preventiva autorizzazione saranno applicate le disposizioni previste dall'art. 48 del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale.

È altresì consentita la sosta dei suddetti veicoli, purché autorizzata, in occasione delle competizioni elettorali.

PUBBLICITÀ NELLE AREE DI SERVIZIO

Nelle stazioni di servizio, possono essere collocati cartelli pubblicitari in funzione degli ambiti di ubicazione in cui è collocata la stessa, in armonia con le caratteristiche dell'ambiente circostante, sempre che gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale ed in corrispondenza degli accessi ad eccezione delle insegne di esercizio e del listino prezzi. È consentita l'installazione di cartelli pubblicitari opachi o luminosi per luce propria o per luce indiretta, in aggiunta alle insegne di esercizio attinenti ai servizi prestati presso la stessa, nella misura del 6% dell'area occupata dalla stazione di servizio per superfici oltre 600 mq.

È vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile.

PUBBLICITÀ NELLE AREE DI PARCHEGGIO

Nelle aree delimitate per il parcheggio con immissioni ed uscite concentrate, possono essere collocati cartelli pubblicitari, in armonia con le caratteristiche dell'ambiente circostante, sempre che gli stessi non siano ubicati lungo il fronte stradale ed in corrispondenza degli accessi e delle uscite.

Nelle aree di parcheggio è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari opachi o luminosi per luce propria o per luce indiretta, nella misura massima del 3% della superficie totale.

Quando l'area è pubblica o ad uso pubblico la concessione degli spazi avviene con le modalità indicate all'art.9.

È vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile.

PUBBLICITÀ NELL'AIUOLA CENTRALE DELLE ROTATORIE

Nel rispetto delle indicazioni del Regolamento del verde, può essere consentita l'installazione di cartello o targa avente una superficie inferiore o pari a 0,50 mq posta a livello del terreno sulla quale sia riportato il nome della ditta che cura la manutenzione. È vietata ogni forma di illuminazione.

TELI PITTORICI SU PONTEGGI

È consentita, previo rilascio della prescritta autorizzazione amministrativa, l'apposizione di mezzi pubblicitari pittorici realizzati su tela, opachi o illuminati, la cui funzione sia prevalentemente decorativa più che pubblicitaria.

L'installazione è consentita unicamente su ponteggi in completa aderenza agli stessi, ad esclusione delle testate, per la durata dell'occupazione del suolo pubblico dei ponteggi stessi e purché i proprietari o i conduttori delle porzioni di unità immobiliari retrostanti rilascino apposito singolo nullaosta.

Per detti manufatti, fermi restando i divieti stabiliti dall'art.51, comma 3 del Codice della Strada, sulle strade di tipo E) ed F) si dispongono le seguenti deroghe relative alle distanze:

- Distanza minima prima e dopo l'intersezione semaforica e non semaforica: 12 m;
- Distanza minima dai segnali di pericolo, prescrizione, indicazione: 10 m;
- Distanza minima da imbocchi di gallerie e sottopassi: 50 m;
- Distanza minima da attraversamenti pedonali: 12,50 m.

Il bordo inferiore dei mezzi pubblicitari pittorici deve essere, in ogni suo punto, collocato ad una quota non inferiore a 4 m rispetto a quella della sede stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

La collocazione dei mezzi pubblicitari pittorici non è consentita sui ponteggi che interessino la carreggiata stradale.

È consentita l'installazione dei mezzi pubblicitari pittorici su una superficie massima consentita del 50% dell'intero fronte ponteggio.

ALTRE, VARIE E DIVERSE

Qualunque altro tipo di mezzo pubblicitario a carattere innovativo per tipo, forma, tecnica, struttura, illuminazione, collocazione, ecc., deve essere ricondotto per analogia alle tipologie sopra indicate, ed attenersi alle norme dettate nel presente Piano.

Art. 5 – Identificazione, caratteristiche, norme tecniche

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi, devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e con le cautele prescritte dall'art.49 del DPR 495/92 modificato dal DPR 610/96 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art.2 del presente Regolamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori del centro abitato, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art.51 del DPR 495/92 modificato dal DPR 610/96.
3. L'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune e viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite del presente Piano e dal Codice della Strada.
4. I cartelli e gli altri mezzi luminosi e non luminosi dovranno essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.
5. Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzare ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
6. Il sistema di illuminazione dovrà essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque in conformità alle norme di cui alla legge 46/90.
7. La pubblicità su ponteggi di cantiere, recinzioni, ed alle strutture di servizio di pertinenza, dovrà avere la caratteristica di impianto di pubblicità o propaganda, luminoso per luce propria o per luce indiretta, ovvero di gigantografia su tela avente dimensione non superiore al 50% del prospetto dell'edificio su cui insiste. Detta pubblicità, potrà essere autorizzata nell'osservanza delle norme del presente Regolamento, del Codice della Strada.
8. L'uso dei colori, del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici deve essere utilizzato con cautela, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale ed in particolare modo in prossimità di intersezioni.
9. I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo ed in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
10. È vietato usare l'emblema del Comune nella realizzazione di mezzi pubblicitari.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ED ESTETICHE

Tutti gli impianti per la Pubblicità esterna da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che di massima terrà conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche:

- le strutture (montanti e sostegni in genere) devono essere realizzate in metallo verniciato con polveri epossidiche, in colore "grigio ghisa" previo trattamento di zincatura a caldo o ossidazione elettrolitica. È ammesso l'uso del legno, con funzione unicamente decorativa, solo se adeguatamente trattato (impregnazione in autoclave) e verniciato;
- devono avere aspetto decoroso anche nella facciata posteriore, quando questa non viene utilizzata per la pubblicità, specialmente quando essa è visibile da spazi pubblici e devono essere realizzati con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
- le strutture di sostegno e/o di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi;
- i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, ed in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo e non devono generare confusione con la segnaletica stradale;
- devono generalmente essere utilizzati colori gradevoli che bene si inseriscano nei diversi contesti. Particolare cautela dovrà aversi nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni.
- le vetrine apribili (siano esse luminose o no) devono essere chiuse con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm o con polycarbonato tipo "LEXAN" di spessore minimo di 5 mm e dotate di serratura. Inoltre gli impianti dovranno essere realizzati in conformità ad un unico progetto coerente con le caratteristiche sopra descritte.

Su ogni Cartello o altro Mezzo Pubblicitario dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'Autorizzazione, una targhetta metallica, in posizione facilmente accessibile, sulla quale vanno incisi i seguenti dati: Amministrazione rilasciante l'Autorizzazione, estremi dell'Autorizzazione stessa, progressiva chilometrica del punto di installazione, data di scadenza dell'Autorizzazione. La targhetta sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

Art. 6 – Ubicazione (Zone Urbanistiche e Vincoli)

1. Ai fini della localizzazione degli impianti e della definizione delle caratteristiche cui devono rispondere i diversi mezzi pubblicitari, il territorio comunale viene ripartito in un'unica zona omogenea e due vincoli, definite rispettivamente zona centro urbano (A), vincolo metanopoli (B), vincolo PASM (C) ed individuate nella planimetria che si allega al presente Regolamento per farne parte integrante (all. A).
2. I cartelli e gli altri mezzi non possono comunque essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione ai sensi dell'art.14 del presente Capo.
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari di cui al presente Capo possono essere posizionati in proprietà privata, in proprietà privata soggetta ad uso pubblico, ovvero su suolo pubblico, comunque secondo le prescrizioni dell'art.51 del DPR 495/92 e successive modificazioni.

Art. 7 – Zonizzazione e Vincoli

1. Suddivisione del territorio comunale in zone omogenee
Ai fini del presente Regolamento il territorio comunale viene suddiviso nella seguente zone omogenea:
 - **zone centro urbano:** si definiscono zone del centro urbano le zone facenti parte degli insediamenti abitativi come definito dal Codice della Strada – centro urbano – (art.6 – rif. A);E ai fini del presente Regolamento sul territorio comunale vengono individuati i seguenti vincoli:
 - **vincolo metanopoli:** le zone all'interno del vincolo di cui al Deliberazione della Regione Lombardia n. VII/13834 del 25 luglio 2003 (art.6 – rif. B);
 - **vincolo PASM:** le zone all'interno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano (art.6 – rif. C).
 2. Normativa generale di zona e di vincolo
La normativa generale di zona definisce e individua le tipologie e le dimensioni degli impianti pubblicitari ammessi all'interno del centro abitato.
(I limiti di superficie sono da riferirsi a ciascuna facciata).
- A. – Zone Centro Urbano**
- In queste aree, qualsiasi mezzo o impianto pubblicitario permanente o temporaneo deve essere progettato, realizzato ed installato in modo da armonizzarsi per forma, colore e materiali con l'ambiente circostante ed è ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari ad eccezione dei seguenti casi:
- Mezzi pubblicitari a bandiera e posti nelle immediate adiacenze di impianti semaforici o comunque sporgenti su suolo pubblico;
 - Mezzi pubblicitari a parete e collocati in prossimità degli impianti semaforici, con colori analoghi a quelli dei semafori o con luce intermittente;
 - Mezzi pubblicitari collocati sulle coperture dei fabbricati.

B. – Vincolo Metanopoli

In queste aree, qualsiasi mezzo o impianto pubblicitario permanente o temporaneo deve essere progettato, realizzato ed installato in modo da armonizzarsi per forma, colore e materiali con l'ambiente circostante ed è ammessa l'installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:

- Impianti pubblicitari inseriti entro il vano vetrina, opachi o luminosi per propria o per luce indiretta;
- Impianti pubblicitari su facciata, opachi o luminosi per luce propria o per luce indiretta;
- Impianti del servizio pubbliche affissioni di superficie inferiore o uguale a 18 mq.

Sono vietati i mezzi pubblicitari:

- Posti a bandiera poste nelle immediate adiacenze di impianti semaforici o comunque sporgenti su suolo pubblico;
- A parete e collocati in prossimità degli impianti semaforici, con colori analoghi a quelli dei semafori o con la luce intermittente;
- Collocati sulle coperture dei fabbricati, fatta eccezione, per la sola area commerciale, per particolari impianti pubblicitari, la cui autorizzazione è da sottoporre, preventivamente, all'esame della Giunta Municipale.

C. – Vincolo PASM

In queste aree, qualsiasi mezzo o impianto pubblicitario permanente o temporaneo deve essere progettato, realizzato ed installato in modo da armonizzarsi per forma, colore e materiali con l'ambiente circostante ed è ammessa l'installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:

- Impianti pubblicitari inseriti entro il vano vetrina, opachi o luminosi per propria o per luce indiretta;
- Impianti pubblicitari su facciata, opachi o luminosi per luce propria o per luce indiretta;
- Impianti del servizio pubbliche affissioni di superficie inferiore o uguale a 18 mq.

Sono vietati i mezzi pubblicitari:

- Posti a bandiera poste nelle immediate adiacenze di impianti semaforici o comunque sporgenti su suolo pubblico;
- A parete e collocati in prossimità degli impianti semaforici, con colori analoghi a quelli dei semafori o con la luce intermittente;
- Collocati sulle coperture dei fabbricati, fatta eccezione, per la sola area commerciale, per particolari impianti pubblicitari, la cui autorizzazione è da sottoporre, preventivamente, all'esame della Giunta Municipale.

Art. 8 – Autorizzazioni

1. Presupposti

La installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi tipologia, allo scopo di effettuare pubblicità in una delle forme previste dal D.L.vo 507/93, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, anche nel caso in cui la pubblicità che si intende effettuare sia esente dal pagamento dell'imposta.

Le installazioni effettuate lungo le sedi ferroviarie o autostradali, ma visibili dalla strada, sono soggette ad Autorizzazione previo Nulla Osta da parte dell'Ente Ferrovie o Autostrade.

E altresì soggetta alla preventiva autorizzazione la variazione della pubblicità già effettuata derivante da modifica della ubicazione o del mezzo pubblicitario.

2. Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione viene concessa, con provvedimento rilasciato dal Dirigente competente per materia, ai sensi del regolamento degli Uffici e dei Servizi, sentito il parere degli Uffici eventualmente interessati per competenza.

3. Modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione.

Fatto salvo il dispositivo degli art.9 e 14 del presente Capo, chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, ovvero richieda la variazione di quelli già installati, deve farne apposita domanda indirizzata al competente ufficio comunale.

La domanda (in carta legale) deve contenere:

- a. L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- b. Documentazione tecnica dalla quale si possa desumere il luogo esatto nonché la zona ove il mezzo pubblicitario verrà collocato con indicazione delle distanze dagli elementi riportati nell'abaco delle distanze (ciglio strada, altri impianti pubblicitari, segnali stradali, installazioni semaforiche, ecc.);
- c. Materiali utilizzati, disegno illustrativo nonché idonea documentazione fotografica dalla quale si evinca il contesto in cui è inserito il mezzo pubblicitario;
- d. Il nulla osta dell'ente proprietario della strada, qualora sia diverso dal Comune;
- e. Il nulla osta del condominio, ove necessario;
- f. La dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Piano.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione richiesta al comma precedente, ovvero nel caso in cui l'ufficio ritenga dover acquisire ulteriore documentazione, ne dovrà essere fatta richiesta dal

responsabile del procedimento entro dieci giorni dalla presentazione della domanda; le domande verranno comunque archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrare entro trenta giorni dall'avviso del Comune. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

Le domande di autorizzazione dovranno essere presentate dalle persone direttamente interessate (operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.); ogni domanda dovrà riferirsi ad un solo operatore e potrà comprendere più mezzi pubblicitari.

Se la richiesta è avanzata da un ente non commerciale (movimento, associazione, ente ecclesiastico, politico) la domanda di autorizzazione deve essere avanzata da un rappresentante dell'ente che, a norma dello statuto, ne abbia la rappresentanza.

4. Termini per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorità competente provvede al rilascio dell'autorizzazione entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

5. Durata dell'autorizzazione.

- a. Nel caso di pubblicità temporanea, il provvedimento autorizzatorio indica la durata dell'autorizzazione stessa e comunque non superiore a mesi 3 (tre);
- b. Nel caso di autorizzazioni connesse alle concessioni di cui al successivo art.9, le stesse hanno la medesima durata delle concessioni a cui si riferiscono;
- c. Negli altri casi non possono eccedere la durata di anni 3 (tre), che verrà comunque indicata nel provvedimento autorizzativo;
- d. Per la pubblicità temporanea effettuata a mezzo striscioni, locandine e gonfaloncini la rimozione deve in ogni caso avvenire entro le ventiquattro ore successive al termine della manifestazione o della iniziativa pubblicizzata.
- e. Per la pubblicità di manifestazioni sportive effettuata con segni orizzontali reclamistici, l'apposizione non può precedere di oltre ventiquattro ore l'inizio della manifestazione e deve essere rimossa entro le ventiquattro ore successive.

6. Rinnovo delle autorizzazioni

A richiesta dell'interessato, le autorizzazioni possono essere rinnovate per eguale periodo.

7. Anticipata rimozione degli impianti

L'Amministrazione comunale può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse o qualora se ne dovesse ravvisare la necessità. La rimozione viene disposta con ordinanza motivata.

La rimozione dovrà essere effettuata entro la data che sarà prescritta nell'ordine di rimozione, a cura e spese del titolare del mezzo, il quale dovrà rimuovere anche eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione dei modi e nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo, con conseguente applicazione di quanto disposto nel presente piano in ordine alla pubblicità abusiva.

8. Obblighi del titolare dell'autorizzazione

A seguito dell'esame della domanda presenta e previa verifica dei presupposti necessari, l'Autorità Comunale competente rilascia l'autorizzazione alla installazione degli impianti pubblicitari richiesti.

L'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il richiedente ha avuto notizia del rilascio dell'autorizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a. Mantenere l'impianto pubblicitario in buono stato di manutenzione e conservazione;
- b. Effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c. Adempiere nei termini prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
- d. Provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune.

Art. 9 – Concessioni

1. Presupposti

L'Amministrazione Comunale può concedere a soggetti privati la possibilità di collocare sul territorio comunale, su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, appositi impianti pubblicitari, anche con valenza di pubblica utilità, nonché può concedere l'utilizzo di impianti pubblicitari di proprietà comunale, ovvero lo sfruttamento ai fini pubblicitari di spazi risultanti dal presente Piano.

2. Autorità competente al rilascio della concessione

La concessione viene rilasciata dal Dirigente preposto al rilascio delle autorizzazioni, di cui al precedente art.8.2, sentito il parere degli Uffici eventualmente interessati per competenza.

3. Modalità per il rilascio della concessione

La concessione viene rilasciata mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica.

Se si intende procedere all'assegnazione per lotti, la loro composizione viene stabilita in base a criteri di funzionalità ed economicità.

Per evitare possibilità di concentrazioni delle concessioni, non è consentito che il medesimo soggetto superi il limite di due assegnazioni.

4. Corrispettivo

La concessione comporta la corresponsione di un canone annuo da determinarsi in sede di licitazione oltre al pagamento del Canone e dell'imposta sulla pubblicità ove dovute a norma dei relativi vigenti regolamenti.

5. Disciplina della concessione

La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo di cui al precedente punto 9.4 dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, la responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione, la cauzione e simili.

6. Durata della concessione e rinnovo

La concessione ha durata massima di nove anni. Allo scadere della concessione, l'Amministrazione deve procedere con le stesse modalità previste dal precedente punto 9.3.

7. Anticipata rimozione degli impianti

L'Amministrazione comunale può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse o qualora se ne dovesse ravvisare la necessità. La rimozione viene disposta con ordinanza motivata.

La rimozione dovrà essere effettuata, entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione, a cura e spese del titolare del mezzo, il quale dovrà rimuovere anche eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo, con conseguente applicazione di quanto disposto nel presente Piano in ordine alla pubblicità abusiva.

Per quant'altro non espressamente previsto nel presente articolo si fa rinvio alle pertinenti e compatibili disposizioni di cui al vigente Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 10 – Progetti particolareggiati

1. L'Amministrazione Comunale potrà, a seguito della approvazione del presente regolamento, predisporre progetti particolareggiati interessanti specifiche porzioni del centro abitato caratterizzate dalla presenza di emergenze funzionali o architettoniche.

Art. 11 – Impianti posati lungo o in vista delle strade su suolo o beni pubblici

1. L'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fuori dai centri abitati, consentita dall'art.23 del D.L.vo 285/92 e modificato dall'art.13 del D.L.vo 360/93 è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal regolamento emanato con D.P.R. 495/92, modificato dal D.P.R. 610/96.
2. All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, delimitati dal piano topografico dell'ultimo censimento, si osservano le disposizioni seguenti:
 - a. L'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal primo, terzo e quarto capoverso dell'art.5 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall'art.8 del presente Piano. Il responsabile del procedimento può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane, di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;
 - b. Le dimensioni dei cartelli e delle insegne devono comunque rientrare nei limiti stabiliti dall'art.48 del D.P.R. 495/92 modificato dal D.P.R. 610/96;
 - c. Le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art.50 del D.P.R. 495/92 modificato dal D.P.R. 610/96.

Art. 12 – Impianti posti lungo o in vista delle strade su suolo o beni privati

1. Fermo restando quanto disposto dall'art.14 del presente Capo, l'autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo privato comporta il nulla osta da parte del proprietario del suolo o del bene.

Art. 13 – Impianti posati né lungo, né in vista delle strade, su suolo o beni pubblici o privati

1. L'installazione di impianti pubblicitari su suolo o beni di cui al presente articolo, è autorizzata, previo nulla osta del proprietario ed alle condizioni da questo dettate, anche in deroga alle disposizioni del presente Piano, su parere dell'Ufficio incaricato.
2. Sono fatte salve le disposizioni ex art.14 del presente Capo.

Art. 14 – Limitazioni e divieti

1. Nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art.14 della Legge 29 giugno 1939, n.1497.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città e sugli altri beni di cui all'art.22 della Legge 1 giugno 1939, n.1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali, Chiese e altri luoghi di culto e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibili con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente del quale sono inseriti.
3. Nelle località di cui al primo capoverso e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo capoverso, può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt.131, 134, 135, 136 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.
4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli, fatte salve le deroghe espressamente previste dal presente Piano, si applicano i divieti di cui all'art.23 del D.L.vo 30 aprile 1992, n.285, modificato dall'art.23 del D.L.vo 10 settembre 1993, n.360, secondo le norme di attuazione del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è fatto divieto di collocare mezzi pubblicitari ad eccezione delle insegne obbligatorie per legge (quali: Farmacie, Ospedali, Polizia, Carabinieri, ecc.).
5. Per l'installazione di impianti pubblicitari su aree a verde pubblico si fa riferimento ai precedenti articoli e al Regolamento del verde.
6. È fatto divieto di apporre striscioni lungo le strade a scorrimento veloce.

Art. 15 – Pubblicità abusiva e/o difforme da leggi, regolamenti, autorizzazioni e concessioni

1. Sono considerate abusive le installazioni ed esposizioni pubblicitarie prive di autorizzazione o concessione. Sono parimenti considerate abusive le installazioni ed esposizioni pubblicitarie non conformi alle relative autorizzazioni/concessioni.
2. Il Comune applica le sanzioni previste dai vigenti disposizioni in materia; assume le altre iniziative consentite dall'art.24 del D.lgs. n.507/1993 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altre eventuali disposizioni di legge e di regolamento previste in materia.

Art. 16 – Norme Transitorie

1. Tutti gli impianti e mezzi pubblicitari di cui al presente Capo, installati e regolati da autorizzazioni, concessioni all'entrata in vigore del presente Piano, ma non rispondenti alle disposizioni dello stesso, devono essere adeguati a cure e spese del titolare dell'autorizzazione/concessione, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le autorizzazioni/concessioni con scadenza antecedente al predetto termine, saranno rinnovate solo se adeguate o adeguabili alle norme del presente Piano.
3. Gli impianti pubblicitari esistenti ed ammissibili dal presente piano, sono sottoposti a revisione ed alla conseguente conferma dell'autorizzazione, del nulla osta, ovvero di diniego. Tale verifica sarà conseguente alla richiesta che ciascun interessato dovrà presentare all'Amministrazione Comunale entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Piano.
4. Pertanto, i titolari di autorizzazione/concessione, nel termine di un anno come sopra precisato, dovranno rivolgere apposita istanza al Settore Polizia Locale – Ufficio Tecnico del Traffico, secondo le modalità indicate dall'art.8.3, atta ad ottenere conferma dell'autorizzazione o del nulla osta per ciascun impianto.
5. L'Amministrazione Comunale provvederà a comunicare l'esito dell'istanza entro 60 giorni dal suo ricevimento. In caso di esito negativo, l'Amministrazione indicherà la data entro il quale il manufatto dovrà essere rimosso a spese e a cura del titolare con contestuale ripristino dei luoghi, data che non potrà comunque superare 120 giorni dalla comunicazione di rimozione.

CAPO III – PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 17 – Tipologie degli impianti

1. Gli impianti delle pubbliche affissioni devono rientrare nelle seguenti tipologie:
 - a. Stendardi mono o bifacciali del formato 100/140, 140/100, 200/140, 140/200;
 - a. Tabelle a muro del formato 70/100, 140/100, 100/140, 200/140, 140/200;
 - b. Impianti denominati "POSTER" mono o bifacciali di dimensioni 600/300, 400/300;

Art. 18 – Identificazione, caratteristiche, norme tecniche

1. Tutti gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di 70x100 cm e sono collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca una targhetta con il logo e l'indicazione "Comune di San Donato Milanese Servizio Pubbliche Affissioni".
1. Tutti gli impianti dovranno di massima essere conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:
 - Le strutture degli standardi (montanti o sostegni in genere) dovranno essere realizzate in metallo di mm. 60x3 o 50x50x3 verniciato, previo trattamento di zincatura a caldo;
 - Le cornici delle tabelle devono essere realizzate in metallo avente uno spessore minimo di 20/10 verniciate, previo trattamento di zincatura a caldo;
 - Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere in lamiera zincata a caldo dello spessore minimo di 10/10;
 - Gli impianti denominati poster devono avere i montanti di sezione circolare con un momento resistente della sezione alla base: $W=161 \text{ cm}^3$ verniciati, previo trattamento di zincatura a caldo.
2. Tutti gli impianti dovranno essere verniciati in colore "grigio ghisa" e soddisfare le specifiche previste dalle seguenti normative di riferimento:
 - Carichi da vento: Circ. 4/7/96 n.156AA.GG/STC
 - Strutture metalliche: CNR 10011/85
 - Strutture cemento armato: D.M. 9/01/96

Art. 19 – Quantità e ripartizione stimata

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è calcolata in misura proporzionale al numero degli abitanti ed è comunque non inferiore a 18 mq ogni mille abitanti, sulla base della popolazione residente nel Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento.
2. In ossequio a quanto disposto all'art. 1 comma 821 – lett. d) Legge 160/2019, la superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di circa 32.070 unità registrata al 31/12/2020, non deve essere inferiore a 594,00 mq.
3. la superficie degli impianti installati è destinata, secondo i rilievi agli atti d'ufficio:
Per il 35,60% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica;
Per il 57,40% alle affissioni di natura commerciale;
Per il 7% per le affissioni dirette.
4. Nei rilievi puntuali agli atti di archivio comunale sono riportate posizioni, dimensioni e destinazione d'uso di ogni singolo impianto installato nel territorio di San Donato Milanese, destinato all'affissione diretta e pubblica.

Art. 20 – Ubicazione

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel presente Piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo consenso dei rispettivi proprietari e non sono soggette alle limitazioni di cui all'art.14.

Art. 21 – Impianti per le affissioni dirette commerciali

1. Nel rispetto della tipologia e distribuzione degli impianti pubblicitari risultante dal Piano generale degli impianti, l'Amministrazione Comunale può concedere a soggetti privati, con le modalità di cui al precedente art.9, la possibilità di collocare sul territorio comunale, impianti per l'affissione diretta di manifesti e simili la cui dimensione di ogni singola facciata non può superare i 18 mq.
1. Non sono ammesse installazioni di impianti per l'affissione diretta commerciale su suolo pubblico.
2. Le installazioni di detti impianti nelle aree di pertinenza delle Ferrovie dello Stato, interne ai silos adibiti a parcheggio ed interne ai centri commerciali non rientrano nella quota indicata all'art.19, comma 3, da assegnare ai soggetti privati.

Art. 22 – Servizio delle pubbliche affissioni: norme di rinvio

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale costituiscono servizio obbligatorio.
1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinate dalla L. 160/2019, nonché dal vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari del presente capo.
2. Per la definizione del manifesto si rinvia a quanto indicato al comma 4 – art.47 del DPR 16 dicembre 1992, n.495.
3. È fatto obbligo, all'atto della richiesta, dichiarare:

- I dati del richiedente la commissione;
 - Il soggetto interessato;
 - Il messaggio diffuso.
4. Le affissioni non potranno avere, per lo stesso messaggio diffuso, una durata superiore a 30 giorni.

Art. 23 – Affissione abusiva di manifesti: sanzioni amministrative

1. Sono vietate e comunque considerate abusive le affissioni effettuate da terzi sugli impianti riservati al Servizio delle Pubbliche Affissioni Comunali.
1. Le affissioni abusive, sono rimosse o comunque eliminate a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 2 giorni. In caso di inadempienza, vi provvede l'Amministrazione Comunale con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
2. Alle affissioni abusive, si applicano, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni che regolano la materia.

Art. 24 – Norme transitorie

1. Tutti gli impianti affissionali già installati all'entrata in vigore del presente Piano, non rispondenti alle disposizioni dello stesso, saranno adeguati entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento. Per gli impianti privati vigono le medesime disposizioni di cui all'art.16 del Capo II.

CAPO IV – INSEGNE D'ESERCIZIO

Art. 25 – Campo di applicazione

1. Le norme del presente Capo si applicano ai mezzi della Pubblicità privata sul luogo di esercizio, comunemente definiti insegne d'esercizio, ovvero ai manufatti opachi, illuminati o luminosi, mono o bifacciali di dimensioni non superiori a quanto previsto all'art.48 del D.P.R. 610/96, realizzati o supportati con materiali di qualsiasi natura, installati nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa, recanti scritte in caratteri alfanumerici, marchi e denominazioni della ditta.

Art. 26 – Finalità ed obiettivi

1. Finalità del presente Capo è definire le norme cui dovranno attenersi le insegne di esercizio poste sugli edifici secondo i criteri seguenti:
 - Armonizzazione con il contesto urbano in cui si inseriscono;
 - Rispetto e tutela dei beni di interesse storico e delle bellezze naturali;
 - Salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale;
 - Rispetto e tutela delle caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione.
1. Tali norme introducono altresì elementi di garanzia e salvaguardia nei confronti dei temi:
 - Della sicurezza;
 - Del decoro e della compatibilità ambientale;
 - Della funzionalità.
2. Sicurezza
L'insieme delle norme vuole garantire che le insegne non costituiscano in alcun modo pericolo o disturbo alla sicurezza, sia per quanto riguarda la circolazione veicolare che quella pedonale.
Particolare attenzione, oltre ai criteri di tipo antinfortunistico, è stata posta agli aspetti propriamente visivi, ai quali la progettazione e ubicazioni dovranno conformarsi.
3. Decoro e compatibilità ambientale
La presente disciplina, per i principi stessi cui si è ispirata nella sua formulazione (tra i quali, in prevalenza, quello di compatibilità ambientale), vuole garantire che le insegne non si pongano, sul territorio, come elementi di disturbo formale all'ambiente naturale o di quello umanizzato, ma al contrario, ove possibile, e specie nell'ambito del contesto storico cittadino, diventino per le loro caratteristiche e per il posizionamento, elementi di arredo e occasione di arricchimento del panorama urbano. A questo scopo, le norme del presente regolamento disciplinano, oltre i criteri di compatibilità con le diverse parti del territorio, anche le caratteristiche estetiche e strutturali delle diverse tipologie.
4. Funzionalità
Attenzione viene riservata al tema della fruibilità del contesto urbano, al fine di garantire che le insegne non costituiscano detrimento ad un funzionale uso del territorio, andando invece, ove possibile, ad aumentare la leggibilità, costituendo utile informazione per i cittadini circa la presenza di esercizi commerciali o altre strutture di loro interesse.

Art. 27 – Suddivisione del territorio

1. Ai fini del presente Regolamento il territorio comunale viene suddiviso con le stesse modalità di cui all'art.7 – comma 1.
1. Tutte le zone non ricomprese nelle categorie precedenti vigono esclusivamente le norme del codice della strada.
2. Le insegne da installare su edifici storici anteriori al 1920 o vincolanti ai sensi della L. 29/6/1939, n.1089 devono comunque attenersi alla normativa della zona A.

Art. 28 – Norme generali

1. L'insegna è elemento di primaria importanza dell'arredo commerciale, non solo per la sua funzione segnaletica, ma come integrazione alla decorazione stessa della vetrina: esprime uno dei fattori chiave del commercio nell'identificazione e nella presentazione del negozio, ed interviene anche nella qualificazione dello spazio urbano. Ma se l'assenza di insegne (tipica delle aree commercialmente deboli) è carenza di caratterizzazione dello spazio nella sua finzione, è importante rilevare che un'eccessiva ridondanza nei luoghi più rappresentativi del commercio può provocare non solo l'alterazione della loro immagine, ma anche difficoltà nella lettura dei singoli messaggi: l'equilibrio complessivo della via commerciale deriva quindi anche da un rapporto corretto tra i diversi segnali.
In generale la presente Normativa farà comunque riferimento al principio secondo il quale il livello espressivo e formale rappresentato dall'istante delle insegne urbane si colloca su un piano inferiore rispetto a quello delle architetture, a qualunque epoca storica esse appartengono. Come conseguenza il criterio principale di accettabilità per una qualsiasi insegna sarà quello della sua adeguatezza alle superfici architettoniche su cui insiste.
Si richiamano di seguito i criteri generali cui dovranno adeguarsi tutte le insegne comprese nell'ambito del territorio comunale.
1. Semplicità dell'insieme
L'insegna deve riassumere schematicamente l'attività del commerciante, il prodotto venduto, con un nome, un marchio, i prodotti e ciò utilizzando uno o più logotipi quanto più brevi possibili. Nel caso in cui il messaggio diventi complesso e tenti di fornire una somma di informazioni rischiando di non giungere a destinazione. Anche ai fini della leggibilità e nel rispetto delle norme della comunicazione pubblicitaria l'insegna deve comunicare in modo semplice: l'informazione deve essere sintetica e breve. Una ridondanza di informazioni non è propria dell'insegna ma del cartello pubblicitario.
2. Grafica
La massima linearità della grafica, e l'uniformità del carattere tipografico contribuiscono alla massima leggibilità e capacità di memorizzazione del messaggio. Dovrà essere evitato, fatta eccezione per i marchi e logotipi, l'uso di caratteri tipografici poco comprensibili e contorti.
In linea di massima si predilige un carattere "bastone" per edifici e zone di recente impianto, ed un carattere "con grazia" per edifici e zone storiche. La varietà e la dimensione dei caratteri, anche se indipendenti, ottengono un risultato finale assai discutibile.
3. Dimensione
La dimensione dell'insegna dovrà essere opportunamente realizzata alle caratteristiche dell'edificio, proporzionata alle misure della vetrina ed alle dimensioni della sede stradale nonché tener conto del tipo di traffico prevalente. Inoltre si avrà cura che il manufatto non abbia a sovrapporsi visibilmente a strutture la cui visibilità è indispensabile alla sicurezza (es: semafori, segnali di pericolo, ecc.). Appaiono ad esempio fuori luogo e spesso fuori scala, le lunghissime insegne a fascia o a bandiera in strade pedonalizzate, dove la velocità di percorrenza è tale da consentire una agevole lettura anche dalla più piccola vetrofania, mentre, per contro possono essere utili lungo le grandi arterie di scorrimento.
4. Posizione
L'installazione delle insegne di esercizio è ammessa negli appositi spazi quali fasce porta insegne o fasce marcapiano, negli appositi spazi previsti in sede di progetto dell'edificio, nello spazio sopraelevato, su facciata, sulle coperture degli edifici, all'interno o sulle vetrine.
5. Forma e colore
Le insegne pubblicitarie dovranno avere sagoma regolare; l'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione dei marchi depositati e comunque conformemente al quanto stabilito all'art. 49 del D.P.R. 610/96.
Saranno sempre da escludere nelle zone storiche tutti i colori puri.
6. Materiali
I materiali impiegati per le insegne pubblicitarie dovranno essere coerenti con quelli dell'edificio sia dal punto di vista epocale che tecnologico, mai deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
Si operi quindi una distinzione quando si interviene su edifici storici, su edifici suburbani, su edifici recenti. Tenzialmente si eviterà una insegna realizzata con materiali e tecniche non disponibili all'epoca dell'edificio.
7. Illuminazione
Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o tale comunque da provocare abbagliamento. La croce rossa luminosa è consentita

esclusivamente per indicare ambulatori pubblici e/o posti di pronto soccorso, purché posta a 50 m dai segnali di pericolo, di prescrizione o da semafori, 100 m dalle curve, 100 m dai raccordi e dalle intersezioni.
In generale sugli edifici storici sono da preferirsi i sistemi di illuminazione che mettano in risalto i caratteri della decorazione, privilegiando quindi i sistemi ad illuminazione diretta o riflessa ed evitando per quanto possibile corpi a luce propria.

TARGHE

1. Le targhe non luminose pubblicizzanti studi professionali, uffici, entri assicurativi, laboratori, ecc., devono avere dimensioni non superiori a cm 40x60 e devono avere fondo in ottone e scritta in colore nero.
1. Nel caso vi siano più targhe, presso lo stesso immobile, dovranno essere riunite in un unico impianto, che potrà raggiungere le dimensioni massime di cm 120x60 ed essere installate anche ai due lati delle porte di ingresso.
2. Le targhe, concernenti le attività professionali di cui al comma 2 dell'art.1 del Decreto del Ministero della Sanità 16 settembre 1994, n. 657, esercitate in studi personali, singoli o associati, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 - Avere dimensioni non superiori a cm 40x60; i relativi caratteri debbono essere "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm 8;
 - Essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
 - Ripetere il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal sindaco;
 - Non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione.
3. Le targhe concernenti le strutture sanitarie, salvo vincoli particolari previsti in materia da altri regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 - Avere dimensioni non superiori a 2.400 cm² (di norma cm 40x60) e i relativi caratteri debbono essere "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm 8;
 - Essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
 - Non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione;
 - Riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale nonché i segni distintivi dell'impresa ai sensi della normativa vigente;
 - Il testo, riguardante le specifiche attività medico-chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nelle strutture di cui al comma 2, nonché i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm 8, salvo che per il direttore sanitario.
4. Devono essere apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività come precedentemente descritto; quando l'edificio insiste in un complesso recintato, possono essere apposte anche sulla recinzione.

Art. 29 – Disciplina dell'installazione delle insegne

1. Normativa generale di zona
La normativa generale di zona definisce e individua le tipologie e le dimensioni delle insegne ammesse in ciascuna zona territoriale omogenea situata all'interno del centro abitato.

A – Zone Centro Urbano

Qualsiasi insegna deve essere progettata, realizzata ed installata in modo da armonizzarsi per forma, colore e materiali con le caratteristiche architettoniche del fabbricato.

È consentito l'installazione di insegne opache o luminose per luce propria o per luce indiretta:

- Inserite entro il vano vetrina;
- Sulle facciate ed aventi dimensioni contenute;
- A bandiera purché non sporgano su suolo pubblico, ad eccezione dei servizi pubblici;
- Impianti del servizio pubbliche affissioni di superficie inferiore o pari a 18 mq.

Sono vietate le insegne:

- Poste a bandiera e nelle immediate adiacenze di impianti semaforici o comunque sporgenti su suolo pubblico;
- A parete e collocati in prossimità degli impianti semaforici, con colori analoghi a quelli dei semafori o con luce intermittente;

Collocate sulle coperture dei fabbricati, fatta eccezione per la sola area commerciale e per particolari impianti pubblicitari, la cui autorizzazione è da sottoporre, preventivamente, all'esame della Giunta Comunale.

B – Vincolo Metanopoli

Qualsiasi insegna deve essere progettata, realizzata ed installata in modo da armonizzarsi per forma, colore e materiali con l'ambiente circostante. Vi sarà quindi una maggiore discrezionalità dell'Amministrazione Comunale nell'esprimere eventuali motivati dinieghi al rilascio di autorizzazioni.

È consentita l'installazione:

- Esclusivamente entro il vano della vetrina ed è possibile illuminarle mediante faretti posti sulla facciata, Qualora si è in presenza di un'insegna a lavorazione traforata è consentita l'illuminazione retrostante;

- Nelle gallerie commerciali, aperte al pubblico, e possono essere installata con soluzioni unitarie tra gli stessi esercizi commerciali;
- Di targhe professionali, di dimensione massima di cm 40x60, devono avere fondo in ottone e scritta di colore nero;
- Di impianti del servizio pubbliche affissioni di superficie inferiore o pari a 3 mq.
- Sono vietate le insegne poste a bandiera o comunque sporgenti dalla facciata fatta eccezione per i servizi pubblici.

C – Vincolo PASM

Qualsiasi insegna deve essere progettata, realizzata ed installata in modo da armonizzarsi per forma, colore e materiali con le caratteristiche architettoniche del fabbricato.

È consentito l'installazione di insegne opache o luminose per luce proprio o per luce indiretta:

- Inserite entro il vano vetrina;
- Sulle facciate ed aventi dimensioni contenute;
- A bandiera purché non sporgano su suolo pubblico, ad eccezione dei servizi pubblici;
- Impianti del servizio pubbliche affissioni di superficie inferiore o pari a 18 mq.

Sono vietate le insegne:

- Poste a bandiera e nelle immediate adiacenze di impianti semaforici o comunque sporgenti su suolo pubblico;
- A parete e collocati in prossimità degli impianti semaforici, con colori analoghi a quelli dei semafori o con luce intermittente;
- Collocate sulle coperture dei fabbricati.

1. Criteri dimensionali e di posizionamento

I cassonetti luminosi non potranno avere spessore (profondità) superiore a quello del vano in cui sono inseriti, per permettere di cogliere cornici, oggetti, lunette e sfondati.

2. Criteri di collocazione

- L'insegna deve essere collocata preferibilmente entro gli spazi ad essa destinati seguendo il disegno della porta insegna (se esistente)'
- Sulle facciate che presentino decorazioni possono essere utilizzare solamente insegne a caratteri indipendenti.
- Le cornici in pietra e gli stipiti sono parte integrante delle aperture e non possono essere interrotte dall'insegna.
- Anche in assenza di vani porta insegne o di cornici vere e proprie, l'insegna dovrà sempre integrarsi al disegno delle aperture e della facciata.

Eventuali tende, purché anch'esse integrate con il disegno di facciata, potranno recare richiami all'insegna principale.

Le insegne di sagoma irregolare sono consentite unicamente per le tipologie a bandiera.

È consentito il posizionamento di insegne anche di sagoma irregolare nelle porzioni di facciata interposte fra le aperture, purché in aderenza e di superficie non superiore a 0,5 mq.

Le insegne non possono in nessun caso cancellare il disegno di balconi e parti decorative, né trasformare l'immagine complessiva della facciata.

3. Criteri strutturali

Struttura: le strutture di sostegno devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve, saldamente realizzate ed ancorate, sia nel loro complesso che nei singoli elementi, con riferimento al D.M. 12/2/82.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a., ecc.), l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

Materiali: A titolo esemplificativo si riportano alcuni materiali compatibili con l'edilizia storica, che sono da consigliarsi tuttavia anche per interventi in edilizia recente:

- Il legno, con l'avvertenza che anche il suo trattamento gioca un ruolo importante (da evitare per esempio il trattamento a traforo o comunque di tipo rustico in presenza di architetture prettamente urbane);
- La pietra e i marmi, possibilmente locali o assimilabili;
- I metalli: ottone, rame, bronzo, ferro e acciaio (non lucido);
- Il vetro, con caratteri preferibilmente utilizzabili in alcuni casi: in lastra piana, come sostituto del vetro, in caratteri indipendenti scatolari, ma non a luce indiretta, e preferibilmente a superficie opaca e monocromatici; eventualmente a pannello scatolare, sotto condizione che si tratti di piccole superfici e che la struttura sia rigorosamente contenuta all'interno del filo di facciata o di cornice.

Materiali sconsigliati per l'edilizia storica, e da utilizzare con molta cautela sono:

- I materiali plastici, eccetto nei casi sopra esposti;
- L'alluminio anodizzato e le leghe leggere degradabili;

- Insieme complessi di materiali diversi e a diverso trattamento delle superfici. Sono tassativamente da evitare tutti i materiali precari, soggetti a rapido degrado.

Art. 30 – Autorizzazioni – Concessioni, obblighi, vigilanza e sanzioni

1. Le norme contenute nel presente articolo disciplinano le modalità di ottenimento delle autorizzazioni/concessioni e gli obblighi ad esse conseguenti.
1. Autorità competente:
Fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica e edilizia, l'autorizzazione al posizionamento di insegne, nonché la concessione ad occupare, con l'insegna, il sottostante suolo pubblico, sono rilasciate dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici e del Territorio.
2. Documentazione per domande spontanee
Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione/concessione per l'installazione di insegne deve presentare domanda in carta legale indirizzata al Responsabile del procedimento allegando in triplice copia:
 - Progetto completo delle viste dell'impianto con l'indicazione di materiali e misure in scala 1:20, completo di una Tavola di Inserimento Ambientale (T.I.A.) atta ad illustrare l'integrazione dell'insegna nel suo contesto;
 - Rilievo fotografico delle adiacenze urbane, cioè almeno due fotografie a colori in originale (cm 10x15);
 - Planimetria in scala adeguata indicante il sito di installazione;
 - Dichiarazione, redatta ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n.15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e sarà posto in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme vigenti a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - Relazione tecnica redatta da professionista abilitato alla progettazione (Geometra, Ingegnere o Architetto) che attesti anche la conformità dell'installazione da effettuare alle norme del presente Regolamento;
 - Nulla osta del proprietario dello stabile, ed in ogni caso, una dichiarazione liberatoria degli eventuali terzi interessati, siano essi soggetti pubblici o privati;
 - Nel caso di insegne che utilizzino circuiti elettrici si dovrà allegare certificazione di conformità alla normativa vigente comprese norme CEI.
3. Rilascio
L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle tre copie riportato sulla stessa gli estremi del ricevimento, il nominativo del funzionario responsabile del procedimento con indicazione del numero di telefono e e-mail, il termine entro il quale sarà emesso il provvedimento.
L'ufficio competente per il procedimento entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.
Trascorsi 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento, l'interessato può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario.
4. Obblighi del titolare dell'autorizzazione/concessione
 1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione/concessione
 - a. Rispettare nella effettuazione della pubblicità le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti comunali, da Codice della Strada e dal presente Regolamento;
 - a. Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei manufatti installati e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon funzionamento;
 - b. Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'art.405, comma 1 del Regolamento di attuazione dell'art.228 del Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - c. Procedure alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione/concessione, insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione, difformità rispetto alle prescrizioni del presente Regolamento, o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.
1. Vigilanza
Gli enti proprietari delle strade e l'amministrazione comunale, ognuno per competenza, nell'ambito dei centri abitati, sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento delle insegne rispetto a quanto autorizzato/concesso. Gli stessi enti possono vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione.
Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione/concessione; nel verbale deve essere fatta menzione della violazione ai sensi dell'art.24 del D.lgs. 507/93.
Il Comune può disporre l'immediata copertura della pubblicità abusiva nonché, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza, la rimozione qualora l'autore della violazione non abbia provveduto direttamente.
Le spese di copertura e rimozione saranno a carico del trasgressore.

Ulteriore affissione sui mezzi coperti comporta gli estremi di reato di cui all'art.664 del C.P.

2. Sanzioni

In caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento o in caso di installazione abusiva, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, il responsabile della violazione sarà assoggettato alle sanzioni previste dal Regolamento del Canone Unico Patrimoniale.

Delle eventuali sanzioni accessorie, deve essere fatta menzione nel verbale di accertamento di violazione. Le insegne d'esercizio esposte abusivamente e rimosse d'ufficio possono essere oggetto di confisca ai sensi dell'art.20 della L.24/11/81, n.689 a garanzia delle sanzioni amministrative e delle spese di rimozione.

La pubblicità sanitaria abusiva sarà sanzionata anche dalle norme specifiche previste dalla Legge 5/2/92, n.175.

Art. 31 – Norme transitorie

1. Per la valutazione di conformità delle insegne esistenti ed autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono ammesse tolleranze del 10% (dieci per cento) relativamente al rispetto delle distanze e del 5% (cinque per cento) relativamente all'altezza massima, altezza da terra e sporgenza dalla parete.

Art. 32 – Prescrizioni relative agli impianti esistenti

1. Le insegne installate sulla base di autorizzazione in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, qualora eccedano i limiti di tolleranza di cui al precedente art.31 del presente Capo, devono essere adeguate a spese e a cure del titolare dell'autorizzazione, entro il termine di tre anni a decorrere dalla data di approvazione del presente Piano.
1. Qualora non sia possibile l'adeguamento, entro tale termine, l'Amministrazione Comunale indicherà la data entro la quale l'insegna dovrà essere rimossa a cura e spese del titolare; data che non potrà comunque eccedere i 120 giorni dalla comunicazione di rimozione.

Art. 33 – Entrata in vigore

1. Il presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione.
1. Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti Comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.